



P.P. CH-3003 Berna, SG-DFGP

Destinatari:

Ai partecipanti alla consultazione

Berna, 26 giugno 2013

## **Avamprogetto di legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi**

### **Avvio della procedura di consultazione**

---

Gentili Signore e Signori,

il 26 giugno 2013 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla «legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi».

Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» il Consiglio federale ha proposto alcuni miglioramenti per lo scambio d'informazioni tra autorità che si occupano di armi. Sulla base di tali proposte, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha presentato le mozioni 13.3000 – 13.3003. Il presente avamprogetto attua tali mozioni.

Il termine ultimo per esprimersi è il **30 agosto 2013 (fine della consultazione)**.

### **Punti essenziali dell'avamprogetto**

L'attuazione delle mozioni richiede l'adeguamento di diversi atti normativi. Nel **Codice penale** sarà ad esempio creata la base legale che consentirà l'utilizzazione del numero

d'assicurato AVS nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA), al fine di trasmettere ed esaminare i dati in modo sicuro, semplice e rapido.

Nel **Codice di procedura penale** sarà statuito un obbligo di notifica che imporrà al pubblico ministero o al tribunale di informare lo Stato maggiore di conduzione dell'esercito sui procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se, in base alle informazioni emerse nel procedimento penale, vi è il timore fondato che la persona imputata possa mettere in pericolo se stessa o terzi con un'arma da fuoco. Lo scopo di questo tipo di notifica è di impedire che una persona oggetto di un procedimento penale in corso possa utilizzare in modo abusivo la propria arma personale o riceva in dotazione un'arma personale. Con l'adeguamento della legge militare s'intende inoltre introdurre la possibilità di sottoporre a un esame del potenziale di violenza i militari che, per l'esecuzione del loro servizio, saranno equipaggiati con un'arma. La revisione parziale della legge federale sui sistemi d'informazione militari ha invece lo scopo di creare una base legale formale per la gestione di due sistemi d'informazione in cui saranno trattati dati personali correlati all'arma dell'esercito.

La revisione parziale della **legge sulle armi** prevede, tra l'altro, che le autorità civili o militari competenti vengano informate attivamente sulle registrazioni nel sistema d'informazione elettronico in materia di armi ARMADA concernenti il rifiuto o la revoca di autorizzazioni oppure il ritiro (cautelativo) o la confisca di armi da fuoco. In questo modo l'autorità notificata avrà la possibilità di esaminare se, in virtù del diritto di cui le compete l'esecuzione, sussistono motivi per il ritiro (cautelativo) o la confisca dell'arma da fuoco. Con la revisione parziale s'intende inoltre creare la base giuridica per il collegamento dei registri cantonali delle armi, la cosiddetta «piattaforma sulle armi». Le autorità in possesso dei diritti d'accesso necessari, saranno quindi in grado di consultare, mediante un'unica interrogazione, sia i registri cantonali delle armi sia il sistema d'informazione ARMADA.

Oltre alle summenzionate richieste delle mozioni, nella legge sulle armi sarà anche sancito l'obbligo di notificare all'ufficio delle armi del Cantone di domicilio tutte le armi da fuoco e le loro parti essenziali che attualmente sono in possesso di privati ma che non sono ancora iscritte nei registri cantonali delle armi. La richiesta di registrare a posteriori tutte le armi da fuoco è stata avanzata dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia tra l'altro nel quadro dei dibattiti parlamentari inerenti alle mozioni summenzionate. Lo scopo è di consentire alla polizia di verificare prima di un intervento, mediante l'accesso online al registro cantonale delle armi, se la persona in questione è in possesso di un'arma da fuoco.

Per attuare il nuovo obbligo di dichiarazione successiva sarà prevista una disposizione transitoria secondo cui le armi da fuoco e le loro parti essenziali acquistate prima del 12 dicembre 2008 dovranno essere notificate entro il termine stabilito di un anno all'ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio. Quest'obbligo non si applicherà agli oggetti che erano già soggetti alla dichiarazione successiva nell'ambito dell'adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi. La violazione dell'obbligo di dichiarazione sarà sanzionata con una multa.

Il Parlamento ha concesso tempo fino alla fine del 2013 per attuare le mozioni. Si tratta di un termine breve che potrà essere rispettato soltanto se la procedura amministrativa interna e la procedura di consultazione saranno abbreviate. Il termine della procedura di consultazione di tre mesi (art. 7 cpv. 2 della legge sulla consultazione; RS 172.061) deve essere pertanto ridotto a due mesi. Il Consiglio federale è consapevole che i partecipanti alla consultazione non accoglieranno positivamente questa riduzione dei termini durante i mesi estivi. L'attuale pianificazione dell'attuazione della «piattaforma sulle armi» prevede, tuttavia, che il progetto

entri in funzione all'inizio di gennaio 2015. Affinché questa scadenza possa essere rispettata, dovranno essere disponibili per tempo anche le pertinenti basi giuridiche.

**La procedura di consultazione è svolta in forma elettronica.** L'avamprogetto e la documentazione relativa alla consultazione sono disponibili al seguente indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html> fino alla fine della procedura di consultazione.

Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo a pubblicare documenti facilmente accessibili. Vi preghiamo pertanto di inviare i Vostri pareri, se possibile, in forma elettronica (**una versione pdf e una versione word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo e-mail: [stab-rd@fedpol.admin.ch](mailto:stab-rd@fedpol.admin.ch)

I pareri scritti vanno inviati all'indirizzo seguente: Ufficio federale di polizia, Stato maggiore/Servizio giuridico, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna. Per eventuali domande, Vi invitiamo a rivolgervi alla signora Simone Rusterholz, Stato maggiore/Servizio giuridico (tel. 031 325 13 12; e-mail: [simone.rusterholz@fedpol.admin.ch](mailto:simone.rusterholz@fedpol.admin.ch)).

Ringraziandovi sin d'ora per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.



Simonetta Sommaruga  
Consigliera federale